Sintesi della

Policy di gestione dei conflitti di interesse

Edizione giugno 2023

1 PREMESSA

Mediolanum Gestione Fondi (di seguito anche "MGF" o "la Società"), appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum[1] (di seguito, il Gruppo), adotta, nell'espletamento dell'attività di gestione del risparmio, specifiche misure per assicurare la tutela dell'interesse dell'investitore, prestando i propri servizi in modo onesto, equo e professionale, nell'ottica di soddisfare al meglio gli interessi della clientela.

Pur essendo parte di un Gruppo polifunzionale, MGF mantiene, nell'attività di gestione, l'indipendenza dalla società controllante (Banca Mediolanum SpA) e dalle altre società del Gruppo o in ogni modo collegate.

L'adozione di una politica formale per la gestione delle possibili situazioni conflittuali che si instaurano con la propria clientela rappresenta quindi un elemento significativo di trasparenza ed integrità.

Nell'interesse della clientela della Società, nonché per esigenze di rendere trasparente l'attività di gestione dei conflitti, un estratto del presente documento viene reso disponibile sul sito internet della Mediolanum Gestione Fondi, all'indirizzo www.mediolanumgestionefondi.it, nella sezione "Trasparenza".

CONTESTO DI RIFERIMENTO

In conformità alle disposizioni normative vigenti ed ai principi previsti dal Protocollo di Autonomia per la Gestione dei Conflitti di Interesse, emanato da Assogestioni, cui la Società aderisce, MGF adotta la presente politica volta ad identificare, prevenire e gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi tale da ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR o uno o più clienti.

La Società adotta, anche nella gestione del fondo pensione aperto istituito dalla Società, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse facenti capo alle società citate in premessa ovvero a soggetti esterni incaricati di svolgere attività per conto di esse, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con i soggetti tenuti alla contribuzione, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari.

2 I PRINCIPI IN TEMA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE

La Società adotta ogni ragionevole misura volta ad identificare i conflitti che potrebbero insorgere, anche in fase di costituzione dell'OICR o di istituzione e gestione del fondo pensione aperto, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o di una combinazione di tali servizi:

- tra la Società, i soggetti rilevanti, o le società del gruppo di appartenenza e uno o più OICR gestiti, nonché il fondo pensione aperto;
- tra la Società, i soggetti rilevanti o le società del gruppo di appartenenza e i clienti della

[1] Per gruppo si intende quanto indicato dal Protocollo di Autonomia per la Gestione dei conflitti di interessi: "le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall'art. 93 del TUF".

Società, nonché il fondo pensione aperto;
- tra i diversi OICR gestiti;
- tra diversi clienti della Società;
- tra uno o più OICR gestiti e uno o più portafogli gestiti su base individuale;
- ovvero, nel caso di adesioni collettive al fondo pensione aperto, con i soggetti tenuti alla contribuzione.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Società deve tenere conto dei servizi dalla stessa prestati nonché delle attività svolte dalle Società e dal Gruppo che potrebbero causare potenziali conflitti a causa della struttura e delle attività degli altri membri del Gruppo.

Da ciò emerge che si è in presenza di un conflitto di interesse nel caso in cui:

- la possibilità di un vantaggio per la società di gestione (o di un soggetto rilevante) è contemporanea ad un possibile svantaggio per un cliente/OICR della medesima;
- la possibilità di far conseguire un utile o evitare una perdita ad un cliente/OICR, è concomitante ad una possibile perdita per un altro di tali clienti/OICR;
- la possibilità di un vantaggio per la società di gestione è contemporanea ad un possibile svantaggio per gli aderenti o dei beneficiari del fondo pensione aperto.

Nell'ambito dell'attività di gestione collettiva di patrimoni, la MGF può trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse in relazione:

1) all'attività di selezione degli investimenti mobiliari;
2) all'attività relativa agli investimenti immobiliari;
3) alla scelta e gestione dei rapporti con gli esperti indipendenti;
4) alla scelta delle controparti;
5) all'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti;
6) al rimborso degli investimenti (con riferimento agli eventuali fondi alternativi di investimento aperti che dovessero essere gestiti da MGF).

Con riferimento ai conflitti relativi alle attività di selezione degli investimenti mobiliari, a valere sul patrimonio degli OICR o di altri prodotti gestiti (tra cui per esempio il fondo pensione aperto), sono state individuate le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interesse:

a) investimento in strumenti finanziari relativamente ai quali, nel collocamento, una Entità del Gruppo partecipi/abbia partecipato al consorzio di garanzia ovvero assuma/abbia assunto un impegno a sottoscrivere. Tale conflitto permane per 6 mesi dalla data di emissione a condizione che rimanga una quantità inoptata e il titolo non sia acquistato sul mercato secondario;
b) investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Entità del Gruppo;
c) investimento da parte degli OICR, in parti di OICR istituiti, gestiti o commercializzati da MGF o da altra Entità appartenenti al Gruppo Mediolanum;
d) investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi partecipati o partecipanti in misura rilevante da Entità del Gruppo o da società partecipanti che abbiamo una partecipazione rilevante in una Entità del Gruppo;
e) investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del Gruppo o società partecipanti;
f) investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti terzi che sono finanziati in misura rilevante da Entità del Gruppo;

g) investimento in strumenti finanziari emessi da una società aderente ad un patto parasociale cui partecipano anche in via indiretta Entità appartenenti al Gruppo;

h) investimento in strumenti finanziari emessi da una Entità con la quale una società del Gruppo intrattiene una relazione d'affari rilevante;

i) investimento in strumenti finanziari emessi da un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con poteri operativi o responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione e controllo della stessa MGF;

j) investimento in strumenti finanziari emessi da una società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquistati da OICR immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in OICR immobiliari rispetto alla politica di gestione e all'attività di sollecitazione dell'investimento svolta dall'OICR medesimo;

k) investimento in strumenti finanziari con diritti di voto superiore al 10 per cento del totale dei diritti di voto dell'emittente, se la società è quotata, e superiore al 20 per cento se la società non è quotata, in società finanziate o garantite da Entità del Gruppo;

l) concessione di finanziamenti da parte di Entità del Gruppo in favore degli OICR gestiti da MGF;

m) esecuzione di operazioni cross tra clienti o OICR;

n) ripartizione proporzionale tra i diversi portafogli degli strumenti finanziari compravenduti sul mercato primario e su quello secondario, per i quali c'è stata un'esecuzione parziale.

Con riferimento ai conflitti relativi alle attività di compravendita, locazione, affitto di beni mobili e immobili, appalto e fornitura, rapporti di consulenza, prestazione d'opera professionale e mandato, sono state individuate le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interesse:

a) operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare o con entità a loro riconducibili, ovvero con altre società facenti parte del gruppo della società di gestione ("soggetti in conflitto di interesse").

b) operazioni di compravendita e/o locazione di immobili di società i cui amministratori sono consiglieri o amministratori della SGR istitutrice o del fondo medesimo;

c) operazioni di compravendita e/o locazione di immobili di società che prestano servizi in misura rilevante alla SGR istitutrice del Fondo medesimo o di altri fondi immobiliari emessi dalla stessa;

d) operazioni di compravendita e/o locazione di immobili di proprietà di uno o più sottoscrittori il Fondo medesimo o altro Fondo emesso dalla SGR istitutrice;

e) operazioni di compravendita, e/o locazione, o conferimento di ogni altro bene o diritto, diverso dagli strumenti finanziari, a o da, o per il tramite di, una società del gruppo, suoi soci ovvero società finanziate o la cui esposizione debitoria risulti garantita in misura rilevante da Entità del Gruppo qualora dall'esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento all'Entità del Gruppo che ha erogato il credito;

f) operazioni di compravendita (ivi compresa l'ipotesi del conferimento) e/o locazione, di immobili da società finanziate o garantite da società del gruppo di appartenenza della MGF, qualora dall'esito dell'investimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento concesso;

g) operazioni di compravendita, e/o locazione, di immobili da/a patrimoni dei fondi in gestione o fra società del gruppo;

h) attività conferite in outsourcing ai soggetti coinvolti nel processo di investimento (*Real Estate*

Consultant, Property Manager, ecc.).

i) acquisto di beni da soggetti rilevanti;

j) operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società.

Con riferimento ai conflitti di interesse in occasione della scelta degli esperti indipendenti, sono state inoltre individuate le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interesse:

a) concessione di finanziamenti, da parte di Entità del Gruppo, in favore dei fondi immobiliari gestiti da MGF;

b) cumulo di incarichi, con riferimento ad un medesimo fondo, ad esempio tra *property manager* ed esperto indipendente, tra *advisor* ed esperto indipendente, nonché tra intermediatore mobiliare (agency) ed esperto indipendente;

c) assunzione di più incarichi (valutazione, *advisory,* etc.) per conto di due soggetti diversi (siano essi fondi ovvero SGR) coinvolti nella medesima transazione;

d) assunzione di incarico contemporaneamente in una società facente parte del gruppo a cui appartiene la società di gestione e/o con soggetti terzi con i quali la SGR intrattiene rapporti di affari rilevanti;

e) assunzione di incarico di esperto indipendente scelto tra i soci, amministratori, sindaci della MGF o altre società o enti del Gruppo.

Con riferimento ai conflitti di interesse relativi all'attività di selezione delle controparti contrattuali, all'esecuzione delle transazioni e/o a convenzioni riguardanti i patrimoni gestiti:

a) impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del Gruppo o a società partecipanti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissioni di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, property management, facility management, project management, agency, advisory, etc..);

b) utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla società ulteriori servizi rispetto a quello della negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca);

c) affidamento agli esperti indipendenti, ovvero a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione degli immobili;

d) esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una Società del Gruppo o da una società partecipante;

e) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati.

Con riferimento ai conflitti relativi all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti, sono state individuate le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interesse:

a) l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del Gruppo o da società con la quali la MGF, i suoi soci rilevanti o le società del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica;

b) l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società che sono partecipate in misura rilevante da una società del Gruppo.

2.2 RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Nei rapporti con soggetti esterni è previsto che i soggetti rilevanti si astengano dall'accettare da terzi utilità liberalità, sotto forma di denaro, beni o servizi diversi, e/o premi ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per le attività da loro svolte, qualora dette utilità / premi, in ragione della loro natura o entità, possano indurli a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o della Società.

2.3 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE E PROCEDURE PER PREVENIRE E GESTIRE I POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di eliminare o minimizzare il rischio di conflitti d'interesse MGF osserva i seguenti principi:

- trasparenza, divulgazione e costante monitoraggio dei conflitti d'interesse esistenti o potenziali;
- priorità dell'interesse del Cliente o dell'OICR sugli interessi di MGF e del Gruppo;
- mantenimento dell'indipendenza nell'attività di gestione;
- trattamento equo ed imparziale dei singoli patrimoni gestiti.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei Conflitti, che sono di seguito illustrate.

Misure generali e procedure di gestione

- Barriere informative legate a logiche organizzative

La Società adotta misure atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti, impegnati in attività che implicano un conflitto d'interesse, affinché gli stessi possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato, in relazione alle dimensioni ed alle attività del Gruppo nonché alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente/OICR siano danneggiati.

- Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite

La Società ha previsto un divieto generale per tutti i soggetti rilevanti di esercitare un'influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto.

Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società:

a) i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Delegato e i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società del Gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società nonché nelle società del Gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o i servizi di *property management, facility management, project management, agency, advisory* o che erogano, in favore dei patrimoni gestiti, finanziamenti, le seguenti funzioni:
    - componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, Consiglio di Amministrazione, componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;

- dirigente con deleghe operative attinenti alle attività e i servizi sopra indicati.

Analogo limite si applica nei confronti dei Depositari degli OICR gestiti anche se non appartenenti al gruppo della Società.

b) il Presidente (munito di deleghe) del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:
   - Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica;
   - componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;
   - dirigente con deleghe operative.

Il limite di cui al precedente paragrafo, lettera b) non si applica alla società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di "private equity" o di fondi immobiliari eventualmente svolta da MGF, laddove la presenza nell'organo con funzione di supervisione strategica costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

- Vigilanza separata

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a Responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice della Società e delle Funzioni Aziendali di Controllo (Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio e Internal Audit) sulle attività svolte nel loro complesso.

- Adeguatezza degli Organi Aziendali

Al fine di assicurare che la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli altri servizi siano improntati al conseguimento del miglior interesse per il cliente, garantendo altresì l'indipendenza di MGF nell'ambito del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero significativo di Consiglieri Indipendenti non esecutivi e non correlati alle società del Gruppo Mediolanum, aventi i requisiti di autonomia, autorevolezza e professionalità idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e ad apportare un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.

Nell'ambito della propria attività i consiglieri indipendenti, hanno facoltà di:

- presentare, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione;
- esprimere un parere motivato sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulle materie loro assegnate dal Protocollo; il parere di cui al paragrafo precedente prevede che nell'ipotesi in cui non vi sia alcun consigliere indipendente non correlato in carica, lo stesso sia rilasciato da parte dell'organo con funzione di controllo o di un esperto indipendente. I pareri resi dai consiglieri indipendenti non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa;
- proporre all'organo con funzione di supervisione strategica di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dall'organo con funzione di supervisione strategica, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

- Registro dei soggetti in possesso di Informazioni Privilegiate e regole per la gestione dell'Internal Dealing

La Società ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, procedure per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto i titoli emessi. Tali regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla Società di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta l'adozione di eventuali *restricted list* e/o *watch list* sugli strumenti finanziari oggetto di possibile investimento per conto dei portafogli gestiti.

- Retribuzioni indipendenti

Nella definizione delle politiche retributive sono vigenti regole, determinate sulla base, tra le altre, del Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 su politiche e prassi di retribuzione e incentivazione, che prevedono sistemi incentivanti legati sia alla performance specifica del settore di attività nel quale i dipendenti operano sia alla performance complessiva della Società, mitigati per i rischi assunti. L'effettiva corresponsione dei sistemi incentivanti è frazionata nel tempo e legata al rispetto, nel continuo, delle regole definite dalla Società.

Non è prevista, inoltre, alcun tipo di connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione del personale sia tale da non essere in contrasto con le politiche di sana e prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo, nonché coerente con le politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Mediolanum.

Misure specifiche e procedure di gestione

- Limiti Operativi

La Società ha previsto specifici limiti operativi quale ulteriore misura di gestione dei conflitti di interesse in caso di:

- acquisto di azioni emesse dalla società Banca Mediolanum S.p.A.;
- investimento in strumenti finanziari – diversi da quelli di cui al precedente alinea – emessi direttamente da società del Gruppo;
- sottoscrizione di un'operazione di collocamento, ovvero di un'offerta pubblica in cui una società del Gruppo svolga attività di *corporate finance*, quale a titolo meramente esemplificativo *advisory, nomad o sponsor* o partecipi al consorzio di garanzia e collocamento;
- investimento in strumenti emessi da un'Entità che è partecipata in maniera rilevante da una società del Gruppo;
- investimento in strumenti emessi da un'Entità che detiene una partecipazione rilevante in una società del Gruppo;
- investimento in strumenti finanziari inclusi in eventuali restricted list/watch list approvate dal Consiglio di Amministrazione.

- Regolamento per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'adozione di tale documento con la finalità di assicurare che le operazioni tra le Società controllate da Banca Mediolanum e le Parti Correlate e tra le Società controllate e i Soggetti Collegati siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale, gestendo e disciplinando eventuali conflitti di interesse che possono insorgere allorquando si concludano operazioni con Soggetti Collegati.

- Operazioni personali

MGF ha adottato una "Policy in materia di operazioni personali" che prevede regole specifiche in materia di operazioni personali in strumenti finanziari applicabili ai soggetti "rilevanti" della Società.

- Divieto di percezione dei rebate nel servizio di Gestione di Portafogli

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Società ha introdotto il divieto di percezione della retrocessione delle commissioni da parte degli OICR inseriti nei portafogli gestiti, salvo che le stesse siano riconosciute ai clienti.

- Processo degli Investimenti

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti in cui sia ravvisabile un conflitto d'interesse. Tale delibera stabilisce altresì le procedure di controllo sul rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

Nell'esclusivo interesse dei partecipanti, Mediolanum Gestione Fondi si riserva di investire – anche al fine di perseguire una più efficiente composizione dei portafogli – parte del patrimonio degli OICR e di prodotti gestiti in quote di altri OICR promossi o gestiti dalla stessa MGF o da altre società del Gruppo (cd. OICR "collegati"), nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti di tali OICR o prodotti.

- Codici e regole deontologiche interne

MGF si è dotata appositi codici e regole deontologiche interne, che ha provveduto tempo per tempo ad aggiornare in considerazione delle esigenze dettate da modifiche nella regolamentazione vigente e da variazioni organizzative della Società.

- Scelta delle controparti contrattuali

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Consiglieri Indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

- Esercizio del diritto di voto

Il Consiglio di Amministrazione di MGF ha adottato una strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La Società presta particolare attenzione all'esercizio dei diritti inerenti a strumenti finanziari in relazione ai quali potrebbe sorgere un conflitto d'interessi[2] potenzialmente pregiudizievole per i sottoscrittori. In particolare, per quanto concerne gli strumenti finanziari emessi dalle società direttamente o indirettamente controllanti, MGF si astiene dal partecipare alle assemblee e dall'esercitare i diritti voto, salvo qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e previa individuazione e adozione di opportune misure di gestione dei conflitti di

[2] E' da considerarsi situazione in conflitto di interessi l'esercizio del diritto di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da Società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica

interessi.

MGF non può delegare a Entità del Gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo si tratti di altra società di asset management.

I Consiglieri indipendenti sono chiamati a verificare la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

Per maggiori dettagli in merito ai criteri e alle modalità adottate nell'ambito dell'esercizio dei diritti di intervento e di voto si rinvia alla "Politica di impegno ed esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo Pensione e degli OICR gestiti", di cui una sintesi è messa a disposizione di partecipanti tramite pubblicazione sul sito internet della Società.

- Best Execution

La Società ha adottato misure organizzative volte a garantire l'esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. La SGR ha definito tra i principali fattori di Best Execution il prezzo, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento delle dimensioni e della natura dell'ordine. Nell'ambito del servizio di gestione collettiva, la SGR attribuisce un ordine di importanza ai fattori di cui sopra, tenendo conto dei seguenti criteri: gli obiettivi, la politica di investimento ed i rischi specifici dell'OICR, come indicati nel prospetto informativo, le caratteristiche dell'ordine, le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi e le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Inoltre, al fine di assicurare maggiore efficacia all'ottenimento del miglior risultato possibile la Società ha scelto di adottare un modello operativo che prevede l'utilizzo di più Negoziatori.

- Processo di approvazione dei prodotti

In ottemperanza alle previsioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Product Governance, la Società si è dotata di policy e regolamenti riportanti specifiche regole e criteri di definizione e sviluppo di nuovi prodotti, ciò al fine di assicurare in via principale il rispetto dei bisogni della clientela in fase di sviluppo di un nuovo prodotto e consentire contestualmente il miglioramento e l'evoluzione nel continuo dell'offerta commerciale complessiva della Società, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali. Nello specifico, in fase di realizzazione di nuovi prodotti, la Società ottempera a specifiche procedure che assicurano che, nella realizzazione degli strumenti finanziari, ivi inclusa la definizione delle loro caratteristiche, non si arrechi pregiudizio ai clienti finali o all'integrità del mercato attenuando e/o cedendo i propri rischi ovvero l'esposizione alle attività sottostanti lo strumento, ove quest'ultime siano già detenute per proprio conto.

2.4 INFORMATIVA ALLA CLIENTELA ED AI PARTECIPANTI AGLI OICR O AL FONDO PENSIONE APERTO SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva o di altro servizio prestato dalla Società, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti o ai clienti, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione, o alle funzioni aziendali competenti, al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR. La SGR rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole (ad esempio all'interno del "rendiconto di gestione"), un'informativa sulle situazioni di conflitto non neutralizzabili, ove rilevati, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

In ogni caso, quando, nella prestazione delle attività e dei servizi d'investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società informa chiaramente i clienti della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

2.5 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Funzione Compliance cura la tenuta del "Registro dei Conflitti d'Interesse", dove vengono riportate le fattispecie per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei clienti/OICR gestiti/fondo pensione aperto.

Ai sensi della normativa vigente la Funzione riferisce sui controlli effettuati nell'ambito della relazione periodica agli Organi aziendali e ogni qual volta lo ritenga opportuno.

2.6 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA POLITICA E PROCEDURA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Funzione Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze. Essa, inoltre, fornisce consulenza ed assistenza per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse e per la definizione delle misure organizzative più idonee per consentirne un'efficiente gestione.